

## REGOLAMENTO (CE) N. 670/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettere a), c) e k), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali modificati dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione può decidere di attivare l'intervento pubblico, dal 1° luglio 2009 per il frumento duro e dal 1° settembre 2009 per il risone, qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'attivazione dell'intervento pubblico, è opportuno stabilire le condizioni per lo svolgimento degli acquisti all'intervento e specificare quali siano le autorità competenti in materia in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri <sup>(3)</sup>, precisando che, ai fini del presente regolamento, dette autorità intervengono in veste di «organismi d'intervento» anche quando gli organismi pagatori agiscono direttamente.
- (2) Per assicurare la massima efficacia e semplicità operative del regime d'intervento pubblico, occorre precisare le regole in materia di riconoscimento dei centri d'intervento da parte degli organismi d'intervento degli Stati membri e stabilirne le modalità. A questo scopo è utile precisare le condizioni richieste per il riconoscimento dei locali di ammasso dei centri d'intervento.
- (3) Le condizioni di ricevibilità delle offerte di frumento duro e risone, che devono essere presentate presso gli organismi d'intervento, nonché le modalità di presa in consegna

dei prodotti da parte degli stessi, devono essere il più possibile uniformi nell'insieme della Comunità. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori, risulta pertanto opportuno definire le procedure inerenti agli acquisti e, più in particolare, alla ricevibilità delle offerte, alla presa in consegna e ai relativi controlli.

- (4) Quando i locali di ammasso di un centro d'intervento riconosciuto, situati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge l'attività principale dell'operatore, offrono agli operatori la possibilità di effettuare le consegne con minore spesa, è opportuno consentire a questi ultimi di presentare le offerte nello Stato membro di cui trattasi. In tal caso è opportuno, per evitare agli operatori ulteriori vincoli amministrativi, autorizzarli a espletare le pratiche inerenti alle offerte, con il proprio numero di partita IVA, nello Stato membro in cui esercitano la loro attività principale e a costituire, a garanzia dell'offerta presentata, una cauzione nello stesso Stato membro.
- (5) Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione dell'intervento, si deve disporre che ogni partita conferita sia omogenea e, nel caso del riso, che sia composta di riso della stessa varietà. Occorre altresì fissare una quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta, avendo peraltro presente la possibilità che le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro rendano necessario fissare una quantità minima superiore. Affinché gli operatori siano informati delle quantità minime stabilite, è necessario che gli organismi d'intervento le precisino in ogni bando di gara pubblicato e, se del caso, le fissino ad un livello superiore a quello prescritto dal presente regolamento.
- (6) Non devono essere accettati all'intervento il frumento duro e il risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati. A questo proposito occorre definire i metodi per la determinazione della qualità del frumento duro e del risone.
- (7) Il frumento duro è un cereale per il quale sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano, che devono corrispondere alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>. Occorre prevedere che dette norme siano applicabili al momento della presa in consegna dei prodotti interessati nell'ambito dell'attuale regime di intervento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.